

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

30 VENERDÌ
IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Pagamento bollo autocarri e motocarri. I proprietari di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci (autocarri, motocarri, trattori stradali, ecc.), il cui bollo è scaduto a maggio 2017, devono entro oggi effettuare il versamento della relativa tassa automobilistica.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2017, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità. Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti non agricoli o di lavoratori auton-

mi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 12 del 27-1-2017 consultabile sul sito www.inps.it

PUBBLICITÀ

Pagamento 3ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

SETTORE VITIVINICOLO

Proroga termine presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2017-2018.

È stato prorogato a oggi il termine, già scaduto il 15 giugno scorso, per presentare ad Agea le domande di aiuto per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2017-2018, per le superfici ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea sul portale Sian (www.sian.it); eventuali domande trasmesse utilizzando altri supporti non saranno ritenute ammissibili. Possono accedere al premio le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché i soggetti che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, escluse quelle per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013. I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo dell'interessato.

Si vedano al riguardo le istruzioni operative n. 20 fornite da Agea con propria circolare prot. n. ORPUM.38458 del 4-5-2017, così come modificate, riguardo la proroga del termine, con le istruzioni operative n. 28 della circolare Agea prot. n. 49610 del 12-6-2017, entrambe consultabili sul sito www.agea.gov.it; si consiglia inoltre di rivolgersi al proprio Caa (Centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è detenuto il fascicolo aziendale.

IMU E TASI

Presentazione dichiarazione per variazioni 2016. Scade il termine per presentare ai competenti comuni la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2016. Il modello con relative istruzioni è repe-

ribile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai regolamenti comunali, ove istituiti, ai numerosi chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze consultabili sul sito www.finanze.it e ai numerosi articoli finora pubblicati di cui l'ultimo su questo numero della rivista a pag. 30.

Tardivo versamento 2016. I contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) dovute per gli immobili posseduti nel 2016, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,2% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2016 e allo 0,1% per i restanti giorni che cadono nel 2017. La sanzione e gli interessi non vanno esposti separatamente nel modello F24 ma sommati all'imposta dovuta.

Date le molteplici variabili di applicazione, nonché l'esclusione e la sospensione del pagamento per alcune tipologie di immobili dovute anche alle delibere comunali, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai diversi chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, consultabili sul sito www.finanze.it, e ai numerosi articoli finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

CANONE RAI-TV 2017

Presentazione dichiarazione di non detenzione. Coloro che non sono più tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione privata devono presentare entro oggi, in via telematica o a mezzo posta con plico raccomandato senza busta, apposita dichiarazione sostitutiva al fine di non pagare il canone relativo al secondo semestre solare (luglio-dicembre) 2017; per non pagare il canone anche per il primo semestre 2017 bisogna presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31-1-2017. Si ricorda che dal 2016 il canone Rai-TV viene riscosso, salvo qualche eccezione, tramite addebito sull'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Si vedano sull'argomento la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 45/E del 30-12-2016, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e i numerosi chiarimenti forniti sul sito www.canone.rai.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correttezza irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche, che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello REDDITI 2017 cartaceo, che non

hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2015 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2016 dovuti in base al modello Unico 2016 ovvero hanno presentato il modello Unico 2016 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,2% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2016 e allo 0,1% per i restanti giorni che cadono nel 2017; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisa-

zioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate, nonché, in tema di cedolare secca, le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016) e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2017, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e gli interessi di mora dello 0,1% annuo rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario; qualora l'importo dovuto sia stato versato con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-6-2017) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it.

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (superbollo) introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e al-

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre 30 anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre 20 anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014).

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI RISULTANTI AL 31-12-2015

Versamento imposta sostitutiva. Le società di capitali e gli enti pubblici e privati commerciali che si sono avvalsi della possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31-12-2015, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 556 e seguenti, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21-12-2016), devono entro oggi effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con il versamento, sempre entro oggi, di un'imposta sostitutiva pari al 10%. Per le modalità operative e altre informazioni sull'argomento si veda la circolare n. 14/E del 27-4-2017 dell'Agenzia delle entrate consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.